

STATUTO

dell'Associazione "Francescane Angeline ODV"

MODIFICA STATUTO NEL RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 117 DEL 2017

DENOMINAZIONE

Art.1

1. È costituita, nel rispetto del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata "**FRANCESCANE ANGELINE**", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "FRANCESCANE ANGELINE ODV".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 226 del 1991.

2/10

OGGETTO

Art.2

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. L'Associazione, tenendo presenti i problemi legati alla globalizzazione, all'interdipendenza planetaria, alla necessità di concretizzare i valori ed i mezzi che permettono la realizzazione di una "civiltà dell'amore", offre il proprio contributo nelle seguenti attività previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:



- a) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- h) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Per la realizzazione di programmi o progetti specifici di aiuto, sia in Italia che all'Estero, attraverso servizi scolastici, di istruzione ed assistenza socio-sanitaria, miranti al miglioramento delle condizioni e della qualità di vita, in particolare di neonati, bambini, adolescenti, giovani, che si trovino in stato di difficoltà.
- b) Per l'attivazione di progetti di sostegno a distanza per bambini e famiglie bisognose in modo da favorire l'alfabetizzazione, la formazione integrale delle nuove generazioni ed il recupero della dignità umana.
- c) Per la promozione dell'assistenza sociale a favore dei più deboli e bisognosi sia in Italia che all'estero, soprattutto in Paesi in via di sviluppo, proponendo percorsi culturali e sociali di istruzione e di formazione professionale e di lavoro a favore delle persone svantaggiate.
- d) Per la costruzione ed il sostegno di complessi ambulatoriali, ospedalieri e/o para ospedalieri, centri nutrizionali, ambiti formativi che forniscano prestazioni sanitarie e qualsiasi altro tipo di assistenza sociale a chi è emarginato dalla società senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, condizione sociale e politica.
- e) Per la promozione di progetti formativi in ambito scolastico, artistico, professionale, sanitario e agroalimentare con particolare attenzione al ruolo della donna, alla necessità della sua emancipazione sociale, alla maternità e cura del bambino e all'economia domestica negli ambienti di significativo disagio sociale.
- f) Per la creazione di scuole o il sostegno economico in favore del personale locale per metterlo in grado di contribuire alla crescita del settore sanitario nelle nazioni sottosviluppate.
- g) Per la formazione di docenti al fine di contribuire allo sviluppo **attraverso creazione di scuole, istituti di formazione ed istruzione, biblioteche, centri di cultura, circoli culturali.**

CHD

- 
- h) Per la tutela dei diritti delle persone in condizione di disagio in Italia e all'estero, promuovendo nel contesto attuale, caratterizzato dai fenomeni migratori e dalle sfide della cultura del relativismo, i principi contenuti nelle Dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo e del fanciullo, ove l'educazione è strumento base per uno sviluppo autenticamente umano.
 - i) Per la promozione di attività di volontariato che supportino e condividano, in Italia e all'Estero, strutture e/o iniziative a fine umanitario a favore dei più deboli e bisognosi.
 - j) Per l'educazione alla mondialità, all'animazione missionaria, alla conoscenza e al dialogo interculturale, all'accoglienza, sostenendo la cultura dello scambio, della fraternità, **del rispetto e tutela dell'ambiente** sia nei Paesi sviluppati sia in quelli avviati allo sviluppo.
 - k) Per l'organizzazione o il sostegno di convegni, serate missionarie, conferenze, corsi di formazione, seminari scientifici e pubblicazioni allo scopo di alimentare la cultura della solidarietà e della condivisione in ambito scolastico, sanitario e assistenziale verso i più deboli e bisognosi.
 - l) Per la raccolta e la diffusione di documenti, atti, pubblicazioni, database e simili strumenti, aventi contenuto medico, scientifico e culturale per sensibilizzare sempre più sulle varie realtà di disagio presenti nella nostra società e nel mondo sulla necessità della tutela della natura e dell'ambiente.
 - m) Per essere punto di incontro e luogo di collaborazione e di dialogo fra soggetti, enti ed istituzioni religiose, civili e di volontariato, aventi come finalità l'aiuto e la promozione a persone e Paesi in via di sviluppo.
 - n) Per la promozione di progetti a tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, compresi biblioteche ed archivi.
 - o) Per il coordinamento, il finanziamento e l'assistenza a progetti di ricerca scientifica e di promozione della cultura e dell'arte avviati anche da Enti ed Istituzioni diverse.
 - p) Per le attività di ricerca medico-scientifica, di istruzione e di assistenza nei diversi ambiti, favorendo iniziative e programmi attinenti alla solidarietà sociale.
 - q) Per intraprendere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

SEDE

Art.3

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma in Via di Villa Troili n.26. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Roma. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'Estero, altrimenti nominate sezioni. L'organizzazione ed il

funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito regolamento allo scopo di svolgere attività di promozione, di sviluppo ed incremento nel rispetto delle finalità dell'Associazione. L'Associazione ha durata illimitata.



PATRIMONIO

Art.4

1. Il patrimonio è formato da:

- a) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali;
- b) rendite patrimoniali;
- c) attività di raccolta fondi e fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;

Le entrate sono costituite:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- f) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

DF

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI

Art. 5

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a versare la quota associativa, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni (qualora

previsti), ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

4. Il Consiglio Direttivo può prevedere eccezioni al pagamento della quota in determinate speciali circostanze e per giustificate e valide motivazioni.

5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6

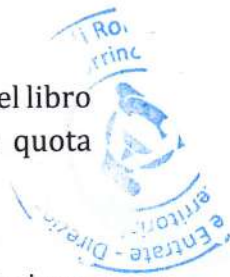
1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo.

4. Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) Svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- e) Partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- f) Usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- g) Conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- i) Dare le dimissioni in qualsiasi momento.



5. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

6. Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) Svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

7. Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

8. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
- c) Morte o perdita della capacità di agire.

ATA

9. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

10. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

11. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

12. Non possono essere soci:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti;

- 
- b) coloro che non godono di una condotta irrepreensibile;
 - c) coloro che non godono di diritti politici;
 - d) coloro che non siano immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso;
 - e) coloro che hanno interessi in contrasto o in concorrenza allo spirito, agli scopi, all'oggetto sociale, allo Statuto e ai regolamenti interni;
 - f) gli Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 7

1. Gli associati volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.8

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli aderenti;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - f) Il Collegio dei Probiviri, se istituito;
 - g) Il Comitato scientifico, se istituito.

ASSEMBLEA

Entrate - Direzione provinciale

Art. 9

1. L'Assemblea degli aderenti è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Essa si riunisce:
 - in via ordinaria, due volte all'anno in sede di preventivo e di consultivo;
 - in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.
3. La convocazione deve essere affissa all'interno della sede o pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/5 dei soci da sottoporre alla discussione del Consiglio Direttivo entro i successivi 20 giorni.
4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio/rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo. Tutte le suddette cariche sono da considerarsi svolte a titolo gratuito;
 - d) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) Eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - f) Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - g) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

5/1/19



- h) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e l'organizzazione delle Sezioni;
- i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

10. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.10

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.



2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 2 volte l'anno, anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio/rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Redigere il bilancio/rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Nominare il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- k) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

ODV



- n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o) Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
- p) Attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

11. La quota associativa:

- a) è annuale;
- b) non è frazionabile.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

12. Le funzioni del Vicepresidente sono:

- a) sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

13. Le funzioni del Segretario sono:

- a) predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- b) disbrigare la corrispondenza;
- c) redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
- e) svolgere specifiche funzioni di rappresentanza o di gestione relativi all'amministrazione dell'Associazione se delegato dal Presidente.

14. Le funzioni del Tesoriere sono:

- a) predisporre il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo corredandoli con idonee relazioni;
- b) curare la gestione ordinaria della contabilità.

15. La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) Sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.6 del presente Statuto.

16. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

7/9/9

PRESIDENTE



Art.11

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o in caso da un membro del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente.
3. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
4. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente le proprie facoltà.
5. Il Presidente, in casi di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. La carica di Presidente si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) Sopravvenute cause di incompatibilità, di cui all' art. 10 comma 2, del presente Statuto;
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.12

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

DP/1



5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Art.13

1. L'organo di revisione, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlgs 117/2017. È formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art 2409-bis e seguenti. Esso agisce:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di uno degli organi;
 - c) oppure su segnalazione motivata di almeno 10 soci comunicata per iscritto e firmata.
4. L'organo di revisione riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

LIBRI SOCIALI

Art.14

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ODV

BILANCIO / RENDICONTO

Art.15

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio/rendiconto preventivo.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio/rendiconto consuntivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio/rendiconto entro il 30 giugno.
4. Il bilancio di esercizio/rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.16

1. L'Associazione può dotarsi, qualora lo ritenga opportuno o per disposizioni di legge, del Collegio dei Probiviri.

In caso di controversie:

- a) tra gli organi;
- b) tra gli organi e i soci;
- c) tra i soci;
- d) per inosservanza dello statuto sociale.

2. È necessario rivolgersi al Collegio dei Probiviri formato da tre membri compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla richiesta.

3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

4. I probiviri sono nominati dall'Assemblea, nel caso questa lo ritenga necessario, durano in carica per un periodo di 3 anni ed eleggono tra i membri un Presidente. Il collegio si riunirà entro 10 giorni dalla richiesta ed emetterà il proprio verdetto entro 30 giorni dalla prima riunione, salvo motivata proroga di ulteriori 30 giorni.

5. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art.17

1. Può essere nominato un comitato scientifico composto da tre a cinque membri che durano in carica per tutta la durata del progetto in essere. Il Comitato può formulare proposte sulle attività dell'Associazione, indicare persone idonee per collaborare gratuitamente alle iniziative di tali attività, esprimere il proprio parere sui progetti in atto.

SCIoglimento

Art.18

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

NORMA DI CHIUSURA

Art.19

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Francesca Domusica Felone

